

ATTO DD 138/A1500A/2022

DEL 18/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Fondo "Foncooper-Regione Piemonte" ex legge n. 49/1985 e s.m.i., Titolo I. Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A.

Visti:

- la l. n. 49/1985 “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”, Titolo I;
- l’art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che ha modificato ed integrato la l. 49/1985 e ha emanato le successive norme nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese.

Premesso che:

- con deliberazione n. 33 – 2829 del 07.11.2011, la Giunta regionale ha previsto la gestione regionale del Fondo Foncooper – Regione Piemonte ed ha demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro (oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro) l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse all’attivazione del Fondo suddetto; affidamento approvato con determinazione n. 648 del 16.11.2011;
- con D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015 è stata attivata l’operatività del Fondo “Foncooper – Regione Piemonte” in conformità ai seguenti Regolamenti comunitari:
 - Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 in vigore dal 01.07.2014 per gli aiuti alla PMI, operanti nella Regione Piemonte, nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria, i regimi e le basi giuridiche del predetto regolamento sono stati prorogati con D.G.R. n. 1 – 2348 del 27.11.2020 ai sensi del Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020,
 - Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 in vigore dal 01.07.2014 per gli aiuti alle PMI, operanti nella Regione Piemonte, nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, i regimi e le basi giuridiche del predetto regolamento sono stati prorogati con D.G.R. n. 47 – 2602 del 18.12.2020 ai sensi del Reg. (UE) 2020/2008;
- con D.G.R. n. 13 – 2312 del 26.10.2015 si è provveduto a:
 - stabilire i criteri per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle Soc.cooperative (PMI) operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli,
 - modificare la D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015, sostituendo l’allegato “A”, parte integrante della

medesima, con l'allegato "A1" che ha recepito le osservazioni della Commissione Europea, in merito all'operatività del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte" in conformità al Regolamento (UE) n. 702/2014;

- con determinazioni:
 - n. 205 del 26.03.2015 sono state approvate le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per le società cooperative (PMI) escluse quelle di abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria, di cui alla D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015;
 - n. 1080 del 29.12.2015 sono state approvate le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per le società cooperative (PMI) operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui alla D.G.R. n. 13 – 2312 del 26.10.2015;
 - n. 225 del 02.04.2015 è stato istituito il Comitato Foncooper/Regione Piemonte per la valutazione delle domande presentate ai sensi della L. n. 49/1985, Titoli I;
 - n. 590 del 12.10.2021 è stata modificata la composizione del Comitato Foncooper coinvolgendo anche un rappresentante di Finpiemonte S.p.A..

Dato atto che:

- il procedimento di concessione del finanziamento a tasso agevolato è in capo alla Direzione Istruzione, Formazione e Istruzione – Settore Politiche del Lavoro;
- gli adempimenti e le attività collegate all'erogazione e ai successivi rientri delle somme nel Fondo di rotazione "Foncooper - Regione Piemonte" sono stati affidati fin dall'origine a Finpiemonte S.p.A. ed i rapporti tra le parti sono stati regolati da apposito contratto, a norma della D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 con la quale è stata approvata la convenzione quadro, con determinazione dirigenziale n. 83 del 18.02.2016 il contratto con atto aggiuntivo è stato integrato e modificato e la durata è stata prorogata fino al 31.12.2018;
- che il Fondo "Foncooper – Regione Piemonte", è costituito da tutti i versamenti effettuati a seguito di determinazioni dirigenziali con cui sono state trasferite a Finpiemonte S.p.A. le somme depositate presso BNL relative al fondo di rotazione di cui alla L. n. 49/85 – "Foncooper", che sono state oggetto di restituzione sul conto corrente della Regione Piemonte da parte della predetta banca, per le attività e le funzioni connesse alla gestione del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte" effettuate sul Fondo medesimo ed inoltre viene reintegrato tramite recuperi, rendimenti attivi maturati sul fondo, dai rientri e mancate erogazioni;
- Finpiemonte ha proseguito senza interruzioni di continuità negli anni 2019 e 2020 ad oggi la gestione del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte", sostenendo gli oneri per lo svolgimento delle attività che sono stati riconosciuti e pagati dalla Direzione, autorizzando prelievi dal Fondo.

Dato atto che con nota, inviata tramite PEC prot. n. 102608/A1500A del 29.09.2021, la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ha inviato richiesta di offerta economica per procedere ad un nuovo affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni e delle attività relative alla gestione del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte" a norma della D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta in data 15 gennaio 2021;

Visti:

- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è stata assunta la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell'in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;
- l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17, che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte s.p.a. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

- gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti rispettivamente ai principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti e al regime speciale degli affidamenti in house;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016)";
- la determinazione n. 43/2018 del Segretario generale di adozione del documento "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016";
- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che iscrive Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";
- la D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta in data 15 gennaio 2021;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte" che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina di cui all'allegato alla citata D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017.

Dato atto che con nota del 24.01.2022, prot. n. 3452/A1500A del 25.01.2022, inviata tramite PEC alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Finpiemonte S.p.A. ha presentato l'offerta economica inerente al servizio di gestione delle attività riferite al Fondo "Foncooper – Regione Piemonte", acquisita agli atti della Direzione medesima.

Considerata la quantificazione del corrispettivo per le attività da svolgere per complessivi euro 15.915,28 (IVA inclusa), come specificata nell'offerta economica sopra citata.

Dato atto dell'esito positivo della valutazione di congruità della suddetta offerta economica, effettuata con riferimento alle caratteristiche specifiche del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte" e alle tempistiche di realizzazione delle rispettive attività ivi previste nonché sulla base di un confronto tra le tariffe percentuali ivi proposte per gli strumenti finanziari per la remunerazione di base e la remunerazione di performance e la tariffe percentuali massime per le predette remunerazioni di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato alla sopra citata determinazione n. 43/2018 del Segretario generale.

Dato atto dello schema di contratto di affidamento inerente il servizio di gestione e controllo del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte" (**Allegato A**).

Dato atto che la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'approvazione dell'offerta sopra citata è garantita dalle risorse statali del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte" a norma degli artt. 27 e 33, comma 2, della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. approvata dalla D.G.R. n. 54 – 2609 del 18.12.2020.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra:

- rinnovare l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di soggetto gestore del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte" in attuazione della D.G.R. n. 33 – 2829 del 07.11.2011 e successive delibere di indirizzo e della D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta in data 15 gennaio 2021;
- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota del 24.01.2022, prot. n. 3452/A1500A del 25.01.2022, inviata alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della Direzione medesima;
- approvare, quale **Allegato A** alla presente determinazione, lo schema di contratto tra Regione Piemonte e

Finpiemonte S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento delle attività di gestione del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte".

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che la liquidazione ed il pagamento degli oneri di gestione in favore di Finpiemonte S.p.A. avverranno annualmente a fronte di apposita fatturazione nonché a seguito dell'approvazione da parte di Regione Piemonte della rendicontazione annuale fornita, inerente ai carichi di lavoro effettivamente sostenuti nell'ambito dell'affidamento, nei limiti degli importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. 1-3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;

DETERMINA

Di rinnovare l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di gestione del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte" in attuazione della D.G.R. n. 33 – 2829 del 07.11.2011 e successive delibere di indirizzo e della D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta in data 15 gennaio 2021.

Di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota del 24.01.2022, prot. n. 3452/A1500A del 25.01.2022, pervenuta alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della Direzione medesima.

Di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), avente ad oggetto l'affidamento delle funzioni e delle attività di gestione del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte".

Di stabilire che il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica di Finpiemonte. La Regione con determinazione dirigenziale provvederà ad accertare ed impegnare l'importo del corrispettivo su appositi

capitoli di entrata e di spesa. A seguito del predetto provvedimento regionale Finpiemonte verrà autorizzata ad emettere le fatture con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” – previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito nella legge 21.06.2017, n. 96) e successivamente al prelievo del corrispettivo dal Fondo “Foncooper – Regione Piemonte”, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all’attività di gestione svolta che sarà opportunamente valutata dal Responsabile della struttura regionale competente tenuto conto che le risorse sono finanziate da Fondi statali a norma degli artt. 27 e 33, comma 2 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. approvata dalla D.G.R. n. 54 – 2609 del 18.12.2020.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 23, lettera b, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ai fini dell'efficacia del presente atto, e dell'art. 37 del medesimo decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Pag 6 di 30

competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, la Regione e Finpiemonte in data 15.01.2021 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e) in attuazione della l. 49/1985 "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I, con D.G.R. n. 33-2829 del 07.11.2011 è stata prevista la gestione

regionale del Fondo “Foncooper – Regione Piemonte” e l’affidamento a

Finpiemonte delle attività e delle funzioni connesse all’attivazione del Fondo;

f) con D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015 è stata attivata l’operatività

del Fondo “Foncooper – Regione Piemonte” (nel seguito Fondo) in

conformità ai seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 in vigore

dal 01.07.2014, per gli aiuti alle PMI, operanti nella Regione Piemonte, nei

settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola

primaria, con D.G.R. n. 1 – 2348 del 27.11.2020 sono stati prorogati i regimi e

le basi giuridiche del predetto regolamento ai sensi del Reg. (UE) 2020/972

del 2 luglio 2020;

- Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 in vigore

dal 01.07.2014, per gli aiuti alle PMI, operanti nella Regione Piemonte, nei

settori della produzione agricola primaria, della trasformazione e della

commercializzazione di prodotti agricoli, con D.G.R. n. 47 – 2602 del

18.12.2020 sono stati prorogati i regimi e le basi giuridiche del predetto

regolamento ai sensi del Reg. (UE) 2020/2008 ed è stata rettificata per mero

errore materiale la D.G.R. n. 1 – 2348 del 27.11.2020;

g) l’allegato “A” alla D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015 è stato

sostituito dall’allegato “A1” alla D.G.R. n. 13 – 2312 del 26.10.2015 in

quanto sono state recepite le osservazioni della Commissione Europea, in

meriti all’operatività del Fondo in conformità al Regolamento (UE) n.

702/2014;

h) con determinazioni dirigenziali:

- n. 205 del 26.03.2015 sono state approvate le modalità e le procedure per la

	concessione di finanziamenti a tasso agevolato per le società cooperative	
	(PMI) escluse quelle di abitazione, che operano nei settori economici	
	ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria, di cui alla	
	D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015;	
	- n. 1080 del 29.12.2015 sono state approvate le modalità e le procedure per la	
	concessione di finanziamenti a tasso agevolato per le società cooperative	
	(PMI) operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della	
	trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui alla D.G.R.	
	n. 13 – 2312 del 26.10.2015;	
	i) la gestione del Fondo è stata affidata fin dall’origine a Finpiemonte	
	S.p.A., i rapporti tra le parti sono stati regolati da apposito contratto recante il	
	numero di repertorio 16917; con determinazione dirigenziale n. 83 del	
	18.02.2016 il contratto con atto aggiuntivo (Rep. 127) è stato integrato e	
	modificato e la durata è stata prorogata fino al 31.12.2018;	
	j) in accordo con la Regione, Finpiemonte ha proseguito senza	
	interruzioni di continuità dal 2019 ad oggi la gestione del Fondo, sostenendo	
	gli oneri per lo svolgimento delle attività che sono stati regolarmente	
	riconosciuti fino al 31.12.2020 e pagati dalla Direzione, autorizzando prelievi	
	dal Fondo;	
	k) che le spese di gestione ancora da riconoscere a Finpiemonte per la	
	realizzazione delle attività saranno considerate a carico del Fondo, a norma	
	degli artt. 27 e 33, comma 2 della convenzione quadro per gli affidamenti	
	diretti a Finpiemonte S.p.A. approvata dalla D.G.R. n. 54-2609 del 18	
	dicembre 2020, tenuto conto che vengono impiegate risorse derivanti da	
	Fondi statali (somme depositate presso BNL relative al Fondo di rotazione di	

cui alla l. 49/1985 - Foncooper – FSR).

Le Parti con il presente contratto, il cui schema è stato approvato con la Determinazione dirigenziale n._____, convengono nel disciplinare le attività volte alla gestione del Fondo che Finpiemonte ha svolto nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto soprarichiamato e che dovranno essere ancora svolte, adeguando i corrispettivi ai provvedimenti assunti in materia di congruità (D.D. n. 43 del 27 febbraio 2018) e nel rispetto delle disposizioni contenute nella “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R n. 54-2609 del 18.12.2020 (Rep. n. 164/2021)

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività meglio dettagliate al successivo art. 2 riguardanti in particolare le attività svolte a decorrere dalla scadenza del contratto e quelle ancora da effettuare, espletate nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 17–1183 del 16.03.2015, nella D.G.R. n. 13-2312 del 26.10.2015, nelle determinazioni n. 205 del 26.03.2015 e n. 1080 del 29.12.2015, richiamate in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell’oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

a) cura degli adempimenti e delle attività collegate all’erogazione e ai

successivi rientri delle somme nel Fondo di rotazione “Foncooper – Regione Piemonte”,

b) cura degli adempimenti relativi alle modifiche attinenti le operazioni medesime, successive all'erogazione, compresa l'istruttoria delle richieste relative alla modifica di tempi e modalità di restituzione dei finanziamenti,

c) sottoscrizione del contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario;

d) gestione dei piani di ammortamento,

e) rendicontazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività nell'esercizio delle funzioni affidate,

f) gestione delle rateizzazioni delle somme indebitamente percepite tramite valutazione comparata degli importi dovuti, della dimensione del soggetto beneficiario e del piano di restituzione predisposto dal medesimo,

g) partecipazione al Comitato “Foncooper/Regione Piemonte” con un suo rappresentante,

h) predisposizione della relazione tecnica illustrativa ex art. 26 della Convenzione Quadro.

2. La Regione riconosce che Finpiemonte ha già svolto talune attività riconducibili alle prestazioni di cui al comma 1 precedentemente alla sottoscrizione del presente contratto. Pertanto il presente contratto disciplina sia le attività già effettuate, sia quelle da effettuarsi fino al 31.12.2023.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione le seguenti attività:

a) i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte,

b) presa in carico e istruttoria delle richieste di ammissione all'agevolazione,

c) gestione del Comitato "Foncooper/Regione Piemonte",

d) gestione degli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle determinazioni di ammissione alle agevolazioni e di revoca delle agevolazioni ed effettua i controlli anche in loco,

e) verifica la situazione contabile del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte", istituito presso Finpiemonte S.p.A., la rendicontazione delle disponibilità, degli impegni, delle insolvenze;

f) attività di informazione e promozione presso il mondo cooperativo piemontese in relazione alle opportunità offerte dall'agevolazione prevista dalla L. 49/1985 Titolo I, l'adozione degli atti su cui si basano la gestione degli interventi di finanziamento (atti di programmazione delle risorse, atti di indirizzo), i rapporti con altre amministrazioni pubbliche, con il Ministero dello Sviluppo Economico, fermo restando l'obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico ed operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti,

g) la titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte", fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Alla data del 31.12.2021 la disponibilità liquida del Fondo oggetto del presente contratto ammonta ad euro 10.767.405,59 ed è composta da tutti i versamenti effettuati a seguito di determinazioni dirigenziali con cui sono state trasferite a Finpiemonte S.p.A. le somme depositate presso BNL relative al fondo di rotazione di cui alla L. n. 49/85 – “Foncooper”, che sono state oggetto di restituzione sul conto corrente della Regione Piemonte da parte della predetta banca, per le attività e le funzioni connesse alla gestione del Fondo “Foncooper – Regione Piemonte effettuate sul Fondo medesimo ed inoltre viene reintegrato tramite recuperi, rendimenti attivi maturati sul fondo, dai rientri e mancate erogazioni.

2. Per quanto riguarda l’amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant’altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2023.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza ed il corrispettivo riconosciuto, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell’affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia

gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nei provvedimenti regionali sottostanti il Fondo “Foncooper – Regione Piemonte” e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Comitato tecnico di valutazione regionale

1. La Regione Piemonte, per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, si avvale di un Comitato regionale denominato Foncooper/Regione Piemonte composto da:

- due rappresentanti della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, di cui uno in qualità di Presidente,
- un rappresentante di Finpiemonte.

2. Ai componenti del di valutazione si applicano le disposizioni di cui all’art.14 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l’affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell’offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione

del 24.01.2022 (a mezzo pec con protocollo n. 3452/A1500A del 25.01.2022),
il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 13.045,31 oltre IVA per
complessivi Euro 15.915,28.

3. Le modalità di remunerazione dei servizi resi sono riconducibili alla
gestione di strumenti finanziari e sono convenute prevedendo le
remunerazioni di base e le remunerazioni di performance, calcolate
applicando percentuali sulle grandezze finanziarie gestite in funzione dei
carichi di lavoro previsti.

4. Le Parti concordano sulla possibilità di rivalutare le percentuali
convenute, al verificarsi di fatti estranei alla sfera d'azione di Finpiemonte,
che determinino un cambiamento dei presupposti indicati nell'offerta
pervenuta agli atti del Settore.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di
regolari fatture in modalità elettronica di Finpiemonte. La Regione con
determinazione dirigenziale provvederà ad accertare ed impegnare l'importo
del corrispettivo su appositi capitoli di entrata e di spesa. A seguito del
predetto provvedimento regionale Finpiemonte verrà autorizzata ad emettere
le fatture con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d.
"split payment" – previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50
convertito nella legge 21.06.2017, n. 96) e successivamente al prelievo del
corrispettivo dal Fondo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte
della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione
annuale relativa all'attività di gestione svolta che sarà opportunamente
valutata dal Responsabile della struttura regionale competente tenuto conto
che la maggior parte delle risorse sono finanziate da Fondi statali a norma

degli artt. 27 e 33, comma 2 della convenzione quadro per gli affidamenti

diretti a Finpiemonte S.p.A. approvata dalla D.G.R. n. 54 – 2609 del 18.12.20.

6. Finpiemonte presenterà annualmente la documentazione analitica, che dia evidenza delle modalità di calcolo delle commissioni di gestione, con separata indicazione (qualora prevista) della parte di remunerazione di base e di performance, accompagnato da idoneo documento fiscale giustificativo.

7. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 10 – Revoca dell’affidamento

1. L’affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l’inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell’intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell’inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve

astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 15 – Registrazione in caso d'uso (attenzione è cambiato)

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

Art. 16 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione della Fondo "Foncooper – Regione Piemonte", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 8 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità

sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al Fondo “Foncooper – Regione Piemonte” in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del

D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non

copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili,

egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro

soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.